



AMBASCIATA D'ITALIA - DUBLINO

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Le pubblicazioni di matrimonio sono previste per i **matrimoni da celebrarsi in Italia** e consistono in un atto redatto in base al **verbale di promessa di matrimonio che entrambi gli interessati devono firmare in presenza del pubblico ufficiale** (Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano oppure Funzionario dell'Ufficio Consolare). Requisito imprescindibile è che almeno uno dei due sposi sia cittadino italiano.

Condizioni per il rilascio: nel caso di matrimonio da celebrarsi in Italia, i nubendi italiani **iscritti all'A.I.R.E. e residenti in Irlanda**, possono richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso questa Ambasciata che, una volta concluse le pubblicazioni come previsto (durata complessiva: 11 giorni), provvede a delegare alla celebrazione del matrimonio il Comune italiano indicato dagli interessati (in caso di **rito civile**) oppure a consegnare ai futuri sposi (o a persona da essi delegata) il certificato di eseguite pubblicazioni, da recapitare a cura dei richiedenti stessi al celebrante in Italia, al fine dello svolgimento della cerimonia religiosa (in caso di **rito concordatario**). Il **certificato di eseguite pubblicazioni ha 6 mesi di validità** a partire dalla data di emissione (successiva al termine delle pubblicazioni).

NOTA BENE:

- ⇒ **Nel caso in cui soltanto uno dei nubendi sia residente in Irlanda**, la richiesta potrà essere presentata, a libera scelta degli interessati, presso questa Ambasciata oppure presso il Comune di residenza in Italia dell'altro richiedente (o, se residente all'estero ma in diversa circoscrizione consolare, presso l'altro Ufficio consolare competente): in tal caso, si procederà a **doppie pubblicazioni**, tramite unica procedura da portare a termine presso l'Ufficio prescelto
- ⇒ **Non è possibile celebrare il matrimonio presso questa Ambasciata**, poiché le Autorità irlandesi non riconoscono i matrimoni celebrati presso le rappresentanze diplomatiche presenti nel territorio della Repubblica d'Irlanda
- ⇒ **Nel caso di matrimonio da celebrarsi in Irlanda (o in altro Paese estero), i cittadini italiani non sono tenuti alle pubblicazioni di matrimonio** (parere del Consiglio di Stato n. 621 del 1° febbraio 2008). Perché il matrimonio celebrato all'estero abbia valore in Italia, tuttavia, deve essere successivamente trascritto presso il Comune italiano competente (matrimonio celebrato in Irlanda: vedere il [Modulo DUB-SC/1](#); matrimonio celebrato in altro Paese estero: [Modulo DUB-SC/4](#))

Documentazione necessaria:

- **Modulo di Richiesta di Pubblicazioni di Matrimonio** ([Modulo DUB-M/1](#)), compilato in ogni sua parte, datato e firmato a mano da entrambi i richiedenti
- **Fotocopia dei documenti di identità di entrambi i nubendi** (dai quali si possa verificare anche l'autenticità delle firme dei titolari): passaporto oppure Carta d'Identità (fronte/retro)
- **In caso uno dei nubendi sia cittadino straniero: allegare anche il previsto Nulla Osta al matrimonio oppure il Certificato di capacità matrimoniale**, rilasciato dalle competenti Autorità straniere a favore del nubendo straniero. Gli Stati che hanno aderito alla **Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980** e che rilasciano il **Certificato di capacità matrimoniale** sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Per tutti gli altri Stati, si parla generalmente di nulla osta (per i cittadini irlandesi, il nulla osta è rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri irlandese)

Una volta in possesso di tutta la documentazione prevista è possibile presentare richiesta di pubblicazioni, allegando copia del nulla osta ottenuto alla richiesta da presentare via e-mail. La documentazione originale dovrà essere consegnata all'Ambasciata in occasione della successiva firma del verbale, e non sarà restituita. Inoltre, soltanto nel caso in cui la documentazione appena indicata (Nulla Osta al matrimonio o Certificato di capacità matrimoniale) non contenga i dati relativi alla paternità e maternità del nubendo straniero, bisognerà presentare **anche** l'Atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine o presso le rispettive rappresentanze diplomatiche, tradotto e legalizzato come previsto nel caso specifico

Modalità di presentazione della richiesta:

- **Personalmente oppure tramite posta ordinaria, inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo:**
Ambasciata d'Italia in Dublino, Cancelleria Consolare, 63-65 Northumberland Road, Dublin 4
- **Tramite e-mail:** consolare.ambdublino@esteri.it

Appuntamento per la firma del verbale di Pubblicazioni di Matrimonio: per la firma del **Verbale di Pubblicazioni di Matrimonio** (da non confondere con il modulo di richiesta) sarà richiesta la presenza presso la Cancelleria Consolare di entrambi i futuri sposi, che saranno contattati per stabilire un appuntamento (**entrambi i nubendi** dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido e la documentazione originale sopra indicata).

LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DI ATTI E CERTIFICATI STRANIERI

Paesi esenti dalla legalizzazione della traduzione ufficiale

Sono **completamente esenti** da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti paesi:

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010), Lussemburgo, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Turchia.

Sono esenti da legalizzazioni gli atti redatti dai **rappresentanti diplomatici e consolari** dei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l'**Apostille** (apposito certificato/timbratura di forma quadrata attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), gli atti e i documenti rilasciati all'estero dai seguenti Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Georgia, Giappone, Gran Bretagna (estesa all'Isola di Mann), Grecia, Grenada, Honduras, India, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakistan, Lesotho, Lituania, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (già Corea del Sud), Repubblica Dominicana, Romania, Saint Christopher e Nevis, San Marino, Samoa, Santa Lucia, Sant'Elena, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.

Nota bene: l'Apostille si applica solo ai documenti rilasciati all'estero nei paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorità consolare degli stessi Paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la Prefettura.

La Svezia rappresenta un'eccezione: i documenti rilasciati in tale paese devono essere legalizzati, mentre quelli rilasciati dall'autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità.

Il cittadino di nazionalità austriaca, svizzera e tedesca deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione). Informarsi presso il rispettivo Consolato sull'Autorità competente al rilascio.

Il cittadino di nazionalità spagnola, portoghese, turca e del Lussemburgo deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull'Autorità competente al rilascio).

Il cittadino di nazionalità norvegese deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja.

Il cittadino di nazionalità polacca deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille.

Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da € 16.
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale competente o Notaio.

Il cittadino di nazionalità australiana deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da € 16.
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile).

Atti provenienti dall'Argentina: l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987 (ratificato con Legge 22.11.1988 n. 533), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l'autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di 'Apostille'), saranno soggetti a controllo di autenticità (ai sensi dell'art. 6 ultimo periodo dell'accordo).